


LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – La prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzo delle risorse del PNRR e delle politiche di coesione



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 *Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza* (convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56) che dà attuazione nell'ordinamento interno alla modifica e rimodulazione del Piano approvata del Consiglio ECOFIN con decisione dell'8 dicembre 2023 ha introdotto anche nuove disposizioni tese ad ottimizzare e rendere più efficaci le azioni *per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione*.

L'art. 3 del D.L. n. 19/2024, al fine di rafforzare la strategia unitaria delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021 - 2027 e ai fondi nazionali a questi comunque correlati, estende anche al PNRR le funzioni che l'art. 3, comma 1, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91, *Regolamento per il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248* attribuisce al *Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea*¹ – COLAF.

Viene, quindi, ampliata la competenza del *Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea* anche al PNRR. Pertanto, il citato Comitato attualmente esercita anche rispetto al Piano le funzioni consultive e di indirizzo che già esercitava per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti

¹ Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, è presieduto dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato, ed è composto:

- a) dal Capo del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
- b) dal Comandante del Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie;
- c) dai dirigenti generali degli uffici del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
- d) dai dirigenti generali designati dalle amministrazioni interessate al contrasto delle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari, che sono nominati dal Ministro per le politiche europee;
- e) dai componenti designati dalla Conferenza unificata.

Alle riunioni del Comitato sarà di volta in volta richiesta, a seconda degli argomenti all'ordine del giorno, la partecipazione dei membri designati dalle amministrazioni interessate e dalla Conferenza unificata. Il Comitato si avvale di una *segreteria tecnica* composta da personale del Dipartimento e del citato Nucleo della Guardia di finanza. La partecipazione al Comitato non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.

in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali del *Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea*. Compito del Comitato, ora rivolto anche al PNRR, è la trattazione delle questioni connesse al flusso delle comunicazioni in materia di indebite percezioni di finanziamenti comunitari ed ai recuperi degli importi indebitamente pagati, nonché quelle relative all'elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni annuali, da trasmettere alla Commissione europea (in base all'art. 280 del Trattato che istituisce la Comunità europea).

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) in materia di monitoraggio, rendicontazione controllo, audit, anticorruzione e trasparenza del PNRR, il *Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea* nello svolgimento delle proprie prerogative in materia di PNRR provvede, in particolare, a:

- a) richiedere informazioni circa le iniziative adottate da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti;
- b) promuovere la stipulazione e monitorare l'attuazione di protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza per il rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico (di cui all'art. 7, comma 8, del D.L. n. 77/2021);
- c) valutare l'opportunità, anche sulla base agli esiti delle richieste di informazioni inoltrate, di elaborare eventuali proposte, anche normative, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla Cabina di regia;
- d) sviluppare attività di analisi anche con riguardo all'andamento dei risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti. I risultati dell'attività svolta sono esposti nella relazione che il Comitato presenta, annualmente, al Parlamento.

Per le finalità di prevenzione e contrasto delle frodi nell'utilizzo delle risorse del PNRR e delle politiche di coesione la composizione del Comitato è integrata con le seguenti figure istituzionali:

- a) il coordinatore della Struttura di missione PNRR;

- b) il capo del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c) il coordinatore della Struttura di missione ZES²;
- d) il presidente della *Rete dei referenti antifrode del PNRR* istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato³;
- e) il presidente del *Comitato di coordinamento*⁴;
- f) un rappresentante del *Comando generale dell'Arma dei Carabinieri*;
- g) un rappresentante del *Comando generale della Guardia di finanza*;
- h) un rappresentante del *Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza*;
- i) un rappresentante della *Corte dei conti*;

² L'art. 10, comma 2, del D.L. 19 settembre 2023, n. 124 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162) istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e alle dirette dipendenze del *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*, una *Struttura di missione* denominata *Struttura di missione ZES*, alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale.

La Struttura di missione ZES provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

- assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES;
- coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;
- svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;
- svolge compiti di monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES;
- sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;
- definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese;
- definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;
- cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione precedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica;
- assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica.

³ Si tratta di un gruppo di lavoro istituito, a latere del *Tavolo Rendicontazione e controllo*, con la funzione di supportare le Amministrazioni centrali titolari di Misure PNRR e i relativi Soggetti attuatori nella gestione del rischio frode. Il Gruppo è presieduto dal dirigente dell'Ufficio IV dell'IG PNRR e di seguito composto:

- i. dal Dirigente dell'Ufficio II dell'IG PNRR;
- ii. per la Guardia di Finanza, dal Capo Ufficio Tutela Uscite e Mercati e/o un ufficiale del III Reparto Operazioni del Comando Generale, nonché dal Comandante del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie;
- iii. da un referente antifrode designato da ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR.

⁴ Istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 39, comma 9, del *Codice dei contratti pubblici*, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per la cura del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa.

- l) un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione;
- m) un rappresentante dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia;
- n) un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- o) un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Polizia Criminale;
- p) un rappresentante del Ministero dell'interno - *Direzione Investigativa Antimafia*.

Ciascuna delle amministrazioni sub f), g), h), i), l), m), n), o) e p), provvede alla designazione del proprio rappresentante secondo le modalità previste dal proprio ordinamento interno. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, rappresentanti di altre amministrazioni, istituzioni, enti o organi nazionali ed europei, nonché i soggetti incaricati dell'attuazione di progetti o di investimenti, finanziati in tutto o in parte con le risorse afferenti al PNRR ovvero alle politiche di coesione.

La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni di provenienza.

Il *Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea* svolge le funzioni di segreteria tecnica del Comitato.

La disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Comitato è affidata ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche e di coesione e il PNRR.

L'attuazione delle disposizioni testé descritte da parte delle amministrazioni interessate deve avvenire nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'ottavo comma del D.L. n. 19/2024 novella l'art. 7, comma 8 del D.L. n. 77/2021 con l'aggiunta di un ulteriore periodo con cui è disposto che i nell'ambito dei protocolli d'intesa tra le amministrazioni pubbliche e la Guardia di Finanza per il rafforzamento delle attività di controllo, prevenzione e contrasto a della corruzione, delle frodi, dei conflitti di interesse e del doppio finanziamento pubblico, sono altresì definite le modalità con cui la Guardia di finanza può condividere, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati, informazioni e documentazione acquisiti nell'ambito delle relative attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR⁵.

Il successivo comma 9 del D.L. n. 19/2024 integra la disciplina dell'art. 512-bis in tema di *Trasferimento fraudolento di valori* con l'aggiunta, in fine, del nuovo comma 1-bis il quale commina la pena della reclusione da due a sei anni per chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Il comma 10, con la novella dell'art. 84, comma 4, lettera a), del *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha inserito nel novero delle situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva anche i delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui agli artt. 2, 3 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

⁵ Resta, comunque, fermo il rispetto delle norme sul *segreto investigativo* e delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*, e al *Codice in materia di protezione dei dati personali*, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.